ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA
NON SOSTANZIALE - DITTA ZUCCA FRANCESCO E

NON SOSTANZIALE - DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI

GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA.

n. DET-AMB-2021-5690 del 12/11/2021

Proposta n. PDET-AMB-2021-5859 del 12/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) SVOLTA IN COMUNE DI GAZZOLA (PC), LOC. BELLARIA DI TUNA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 33 del 05/01/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Gazzola con provvedimento conclusivo prot. n. 225 del 20/01/2018, acquisito agli atti Arpae prot. n. 9264 del 8/06/2018, per l'attività di "allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)" svolta dalla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336) nello stabilimento sito in Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S2 di acque reflue domestiche miscelate con acque meteoriche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale Castagnola-Buca";
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4629 del 01/10/2020, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 33/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Gazzola con provvedimento conclusivo prot. n. 242 del 26/01/2021;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la sopra richiamata determinazione n. 33/2018, presentata dalla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336), trasmessa dal SUAP del Comune di Gazzola e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 134306 del 31/08/2021. La modifica non sostanziale riguarda i seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, lett. c) DPR n. 59/2013 autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - art.3, lett. b) DPR n. 59/2013 comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni, trasmessa con nota prot. n. 142647 del 16/09/2021;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite Suap il 18/10/2021 e acquisita al prot. Arpae n. 160432;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 27/10/2021 - Sinadoc n. 24429), risulta che:

- è prevista la realizzazione di un post-digestore, attrezzato con copertura gasometrica avente funzione anche di stoccaggio coperto. L'aumento di capacità del bacino eviterà la copertura della vasca di stoccaggio esistente al fine di raccogliere il gas residuale intervento già previsto nella documentazione di cui alla PAS presentata dalla ditta in data 07.10.2020;
- la realizzazione del post-digestore inciderà sul quadro emissivo dell'insediamento per le emissioni puntiformi, con l'inserimento delle valvole di sicurezza della nuova cupola gasometrica; viene specificato che non si avranno variazioni per quanto attiene le emissioni diffuse;
- è previsto l'incremento della potenza elettrica installata nell'impianto aziendale di produzione energetica da fonti rinnovabili, sostituendo l'esistente cogeneratore da 100 kWe con un gruppo della potenza di 300 kWe e potenza termica dichiarata pari a 777 kW che lo fa rientrare tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV al parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti ad autorizzazione ex art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- l'incremento nella potenza installata si è reso possibile in forza della maggiore consistenza della mandria aziendale e della conseguente superiore produzione di effluenti d'allevamento, fonte unica della razione alimentare dell'impianto;
- la torcia prevista garantisce una potenza di combustione (800 kW) analoga a quella del cogeneratore (777 kW), ritenuta correttamente dimensionata. La DGR 1496/2011 indica un'efficienza di combustione con un rapporto CO2 /(CO2 + CO) superiore al 90%; tale livello di efficienza è garantito dalle cosiddette torce ad alta temperatura, in cui la temperatura di combustione è di circa 1000°C. Queste ultime sono considerate dal proponente estremamente costose, in quanto il funzionamento stesso della torcia è assolutamente marginale; pertanto il proponente ritiene installabile la torcia prevista dal progetto; non si tratta di un sistema di combustione di fumi, o gas, prodotti in continuo in un ciclo produttivo, ma di un vero e proprio sistema di emergenza che, nella pratica, si attiva solo in caso di improvviso mancato funzionamento del gruppo di cogenerazione e contestuale esaurimento della capacità di accumulo dei gasometri disponibili;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice <u>utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento</u> (rif. Attività n. 9 del 14/09/2021 Sinadoc n. 24429), risulta che:

- l'intervento di modifica prevede:
 - l'installazione di un gruppo di cogenerazione della potenza elettrica di 300 kWe in sostituzione dell'esistente gruppo da 100 kWe;
 - l'edificazione di un post-digestore, attrezzato con copertura gasometrica e costituito da una struttura, a base circolare, del diametro di m 30,00 e altezza di m 6,00;
 - a seguito degli interventi sopra descritti il ciclo di gestione degli effluenti d'allevamento verrà modulato come segue:
 - > gli effluenti zootecnici sia liquidi che palabili (tranne i reflui di mungitura che vengono trasferiti direttamente ai bacini di stoccaggio) saranno trasferiti, come accade ora, al digestore esistente che assumerà la funzione di digestore primario (1045 mc);
 - ➤ la biomassa in fermentazione sarà poi trasferita alla nuova struttura in progetto (postdigestore di volume disponibile pari a circa 3678,8 mc);
 - ➤ Il biogas prodotto, raccolto nelle cupole gasometriche dei due digestori, sarà avviato al nuovo gruppo di cogenerazione per la produzione di energia elettrica;
 - ➤ Il digestato in uscita dal post-digestore sarà indirizzato al trattamento di separazione. La frazione solida verrà accumulata in platea coperta di superficie pari a circa 372,40 mq e la parte liquida chiarificata agli stoccaggi finali (1 vasca circolare di circa 6.000,00 mc e 2 vasche, di recente realizzazione, aventi entrambe un volume di circa 3.879,38 mc);
 - o la variazione della dieta di alimentazione del Digestore, con l'inserimento della totalità degli effluenti zootecnici prodotti;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 29438 del 08/07/2021 prot. Arpae n. 107356, è pari a 1132 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 600 Capi da rimonta: n. 392

Vitelli: n. 140

• la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, rimane invariata e sarà pari a 1414 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 734 capi Capi da rimonta: 510 capi

Vitelli: 170 capi

- le trincee degli insilati sono dotate di sistema di raccolta del percolato e delle acque meteoriche e, in caso di superficie vuota o pulita, possono deviare le acque reflue direttamente in corpo idrico superficiale;
- la dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica sarà la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame

bovino aziendale): 20.066,50 t/anno PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno

ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 605,12 t/a

TOTALE: 20671,62 t/a

Atteso che con nota prot. n. 140965 del 13/09/2021 il Servizio Territoriale Arpae di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazione Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019 e, quello in materia di Utilizzazione agronomica dall'istruttore assegnato all'Unità "Autorizzazioni complesse";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle

autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1. di aggiornare ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, come indicato nei seguenti punti 2) e 3), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 33 del 5/01/2018, rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Gazzola n. 225 del 20/1/2018 (prot. Arpae n. 9264 del 8/06/2018), alla ditta ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA S.S. (C.F. 01158520336), avente sede legale in Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, per l'attività di "allevamento di bovini da latte e produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas)" svolta nello stabilimento sito in comune di Gazzola, Loc. Bellaria di Tuna, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - art. 3, lett. c) DPR n. 59/2013 autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - art.3, lett. b) DPR n. 59/2013 comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **2**. **di aggiornare il punto 2** del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 05/01/2018, relativo <u>alla matrice</u> <u>emissioni in atmosfera</u>, come di seguito riportato:
 - si sostituisce

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE - POTENZA 100 KWE

		_	
Portata massima	480	Nm³/h	
Durata massima annua	8640	ore/anno	
Altezza minima	4,5	m	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:			
materiale particellare	10	mg/Nm³	
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm³	
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	450	mg/Nm³	
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nm³	
Monossido di carbonio	500	mg/Nm³	
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCI)	10	mg/Nm³	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5% con

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE – POTENZA TERMICA NOMINALE = 777 KWT - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

- si eliminano, conseguentemente, le prescrizioni di cui al punto 2 lettere m), n), o), p), q) della D.D. n. 33/20
- si inserisce la seguente prescrizione:

EMISSIONE E4 POST DIGESTORE VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMISSIONE DI EMERGENZA

Altezza minima	4,5	m
----------------	-----	---

- 3. di sostituire il punto 4) della Determinazione dirigenziale n. 33 del 05/01/2018 (come anche modificato con Determinazione dirigenziale n. 4629 del 01/10/2020) con il seguente:
- **"4**) di impartire per <u>l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato,</u> ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto e comunque prima di incrementare il numero di

animali allevati, la Ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto aventi superficie agraria sufficiente ad accogliere il digestato prodotto, e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

- b) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le
 n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione
 agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene
 nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 20.066 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno

ACQUE METEORICHE RACCOLTE: 680 t/a

TOTALE: 20746 t/a

- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione. Parimenti dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante:
- h) la ditta deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di separazione solido liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei liquami/digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E, al S.A.C. e al Servizio Territoriale. Qualora a seguito del monitoraggio dell'impianto e del sistema di separazione dovesse emergere un'efficienza di separazione differente da quanto stimato, dovrà essere rivalutata l'adeguatezza dei sistemi di contenimento degli effluenti e, se necessario, dovrà essere proposto un progetto di adeguamento;
- i) con cadenza annuale si dovranno trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo";

5. di dare atto che resta fermo:

- quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, dalla DGR 1496/11 e DGR 1648/16 per quanto attiene i limiti di emissione per il cogeneratore;
- quanto disposto dalla DGR 1495/11, in particolare la torcia deve essere dimensionata per consentire l'eventuale svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi (5 6 ore);

6. di dare atto altresì che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 33 del 5/01/2018 e con atto di modifica non sostanziale D.D. n. 4629 del 01/10/2020, non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gazzola per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con

- particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gazzola;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.